

Legge regionale 18 marzo 2025, n. 19

Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Prima variazione.

(Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 21.03.2025)

INDICE

PREAMBOLO

CAPO I Variazioni al bilancio

Art. 1 Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027

Art. 2 Autorizzazioni di spesa per gli anni 2025 – 2027

CAPO II Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2024, n. 60. (Bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027)

Art. 3 Autorizzazione all'indebitamento. Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 60/2024

Art. 4 Sostituzione dell'allegato d) della l.r. 60/2024

Art. 5 Sostituzione dell'allegato 3 della nota integrativa della l.r. 60/2024

Art. 6 Sostituzione tabella della nota integrativa della l.r. 60/2024

CAPO III Disposizioni finali

Art. 7 Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visti l'articolo 11 e l'articolo 37 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare, l'articolo 51;

Vista la legge regionale 24 dicembre 2024, n. 60 (Bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027);

Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 27 febbraio 2025, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1. si rende necessario adeguare gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027 al fine di recuperare le risorse finanziarie necessarie per concorrere al raggiungimento dell'equilibrio economico del bilancio consolidato del servizio sanitario regionale (SSR) 2024 e per garantire copertura finanziaria a esigenze di spesa intervenute successivamente all'approvazione del bilancio stesso (legge regionale 24 dicembre 2024, n. 60), da realizzarsi nel corso dell'esercizio di riferimento;
2. tale adeguamento si concretizza nella iscrizione di nuove o maggiori spese, alla cui copertura si provvede attraverso il ricorso al credito, storni di fondi compensativi e l'utilizzo degli accantonamenti di bilancio presenti sui fondi di riserva;
3. per consentire l'immediata adozione degli atti amministrativi conseguenti, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

CAPO I Variazioni al bilancio

Art. 1 Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027

1. Alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato A "Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 - Entrata" e nell'allegato B "Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 - Spesa".

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027

sono modificate nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:

	Residui	Cassa	Competenza 2025	Pluriennale 2026	Pluriennale 2027
ENTRATA	0,00	+50.000.000,00	+50.000.000,00	0,00	0,00
SPESA	0,00	+50.000.000,00	+50.000.000,00	0,00	0,00

Art. 2 Autorizzazioni di spesa per gli anni 2025 – 2027

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge negli importi indicati all'allegato B "Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2025-2027 - Spesa".

CAPO II Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2024, n. 60. (Bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027)

Art. 3 Autorizzazione all'indebitamento. Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 60/2024

1. L'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2024, n. 60 (Bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027), è sostituito dal seguente:

“ Art. 6

Autorizzazione all'indebitamento

1. Nel triennio 2025 – 2027 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 980.834.731,04, di cui euro 441.772.155,99 nel 2025, euro 298.548.553,92 nel 2026 ed euro 240.514.021,13 nel 2027, subordinatamente al rispetto di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2004"), di quanto previsto dall'articolo 62 del d.lgs. 118/2011 e all'osservanza di quanto recato dall'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1, comprende anche gli stanziamenti necessari ad assicurare la copertura finanziaria degli impegni che sono stati oggetto di reimputazione, sulle annualità: 2025 per euro 5.319.142,10 e 2026 per euro 3.933.964,36, a valere su precedenti autorizzazioni all'indebitamento.

3. Con riferimento all'indebitamento autorizzato al comma 1, per il finanziamento degli investimenti degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, è autorizzato il ricorso all'indebitamento per far fronte alle effettive esigenze di cassa, come previsto dall'articolo 40, comma 2 bis, del d.lgs. 118/2011, per euro 336.453.013,89 relativamente all'esercizio finanziario 2025, per euro 294.614.589,56 relativamente all'esercizio finanziario 2026 e per euro 240.514.021,13 relativamente all'esercizio finanziario 2027 ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) e nel rispetto dell'articolo 3, commi 16-21, della l. 350/2003, come integrati dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.

4. I mutui o prestiti di cui al comma 1 sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore ad anni trenta e ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.

5. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).

6. I mutui o prestiti di cui al comma 4, aventi un impatto di spesa in termini di oneri finanziari a servizio del debito negli esercizi 2026 e 2027, trovano copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 50 "Debito Pubblico".

7. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2027, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2027, troveranno copertura nell'ambito delle successive leggi di bilancio. ”.

Art. 4 Sostituzione dell'allegato d) della l.r. 60/2024

1. L'allegato d) della l.r. 60/2024, "Limiti di indebitamento Regione Toscana", è sostituito dall'allegato F "Prospetto dimostrativo

del rispetto dei vincoli di indebitamento” della presente legge.

Art. 5 Sostituzione dell'allegato 3 della nota integrativa della l.r. 60/2024

1. L'allegato 3 della nota integrativa della l.r. 60/2024, “Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito, con debito autorizzato e non contratto (DANC) e con risorse disponibili”, è sostituito dall'allegato G “Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito, con debito autorizzato e non contratto (DANC) e con risorse disponibili” della presente legge.

Art. 6 Sostituzione tabella della nota integrativa della l.r. 60/2024

recante l'analisi del disavanzo presunto e la modalità di copertura

1. La tabella recante l'analisi del disavanzo presunto e la modalità di copertura, contenuta nella nota integrativa della l.r. 60/2024 è sostituita dall'allegato H “Tabella recante l'analisi del disavanzo presunto e la modalità di copertura” della presente legge.

CAPO III Disposizioni finali

Art. 7 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Allegati

All 1 – Allegato A – Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Entrata (Art.1)

All 2 – Allegato B – Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Spesa (Art.1)

All 3 – Allegato C – Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Quadro generale riassuntivo

All 4 – Allegato D – Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Equilibri di bilancio

All 5 – Allegato E – Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 - Prospetti riportanti i dati di interesse del Tesoriere (allegato n. 8/1 al d.lgs. 118/2011) - Entrate - Spese

All 6 – Allegato F – Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento

All 7 – Allegato G – Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito, con debito autorizzato e non contratto (DANC) e con risorse disponibili

All 8 – Allegato H – Tabella recante l'analisi del disavanzo presunto e la modalità di copertura

All 9 – Allegato I – Relazione illustrativa

All 10 – Allegato J – Parere del Collegio dei revisori